

N. R.G. xxxx/2022

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa**

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Domenico Bonaretti Presidente

dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere

dott.ssa Anna Ferrari Consigliere rel. est.

nel giudizio iscritto al numero di ruolo sopra riportato promosso in grado di appello tra:

MUTUATARI;

Appellanti

e

BANCA;

Appellata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: mutuo

Provvedimento impugnato: sentenza del Tribunale di Milano n. xxx/2022 resa in data 25.11.2022 e pubblicata in data 28.11.2022.

CONCLUSIONI

Per gli appellanti

“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano pronunciando sull’impugnazione proposta ed in riforma dell’impugnata sentenza, *contrariis reiectis*, e previa ogni opportuna declaratoria imposta dal dibattito e dalla legge, così provvedere:

1. accogliere il presente appello e le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e, in particolare
2. riformare la statuizione della appellata sentenza, nel punto in cui in motivazione afferma il rigetto delle domande proposte da **MUTUATARI**.
3. riformare la statuizione dell'appellata sentenza nella parte in cui afferma la sommatoria dell'interesse corrispettivo e degli altri oneri e degli interessi moratori e quindi il rispetto della L. 108/96 e conseguentemente dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese e commissioni per il combinato disposto dell'art. 1815.2 c.c. e il D.L.29.12.2000 n. 394, convertito con modifiche nella legge 24/2001, per violazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 e condannare per l'effetto la convenuta **BANCA** alla restituzione delle somme illegittimamente rimosse a titolo di interesse, oltre gli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante e altresì condannare, inoltre, la banca convenuta **BANCA** al risarcimento dei danni patiti dagli attori per la mancata disponibilità delle somme imputate ad interessi da quantificarsi nella misura dei tassi di rendimento dei BOT.
4. riformare la statuizione dell'appellata sentenza nella parte in cui afferma l'infondatezza dell'eccezione relativa all'applicazione di un tasso d'interesse superiore a quello pattuito quale effetto dell'illegittima capitalizzazione degli interessi non comportando altresì l'applicazione dell'anatocismo in quanto dal momento che il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di una quota di capitale e da una quota di interessi corrispettivi, gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per la violazione degli artt. 120.2 e 117.4 T.U.B. e dell'art.6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio del 2000 e

Sentenza, Corte di Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Ferrari, n. 2643 del 08.10.2024

art. 1284 c.c. per non aver previsto per iscritto la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, e per l'effetto ricalcolare il dare/avere tra le parti eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi per il combinato disposto degli artt. 1339 – 820 e 821 del c.c., applicando il tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c. condannando per l'effetto la convenuta **BANCA** alla restituzione, mediante compensazione, delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, per effetto delle dichiarande nullità, oltre gli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti sulle somme illegittimamente percepite dalla Banca;

5. riformare la statuizione dell'appellata sentenza nella parte in cui afferma che l'erronea indicazione dell'ISC non può certamente comportare la nullità della clausola relativa agli interessi, con applicazione di un tasso sostitutivo, in quanto essa non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto in quanto indicante un I.S.C. errato e conseguentemente ai sensi dell'art. 117.6 e 7 T.U.B. dichiarare dovuto il T.A.E.G. ed equivalente alla misura del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e dichiarare che nessun'altra somma è dovuta a titolo di tassi d'interesse, commissioni o altre spese;

6. riformare la statuizione dell'appellata sentenza nella parte in cui afferma l'infondatezza dell'eccezione di nullità per indeterminatezza degli interessi corrispettivi e della mancata approvazione del tipo di piano di ammortamento e quindi del regime di capitalizzazione e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi prevista all'art. 3 del contratto perché posta in violazione degli artt. 1346 c.c. - 1419 c.c. – 1339 c.c. e artt. 117.4 e 6 T.U.B. poiché non soddisfacente il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa corrisposte dagli attori per rate di ammortamento scadute, ricalcolando il tasso d'interesse del contratto al tasso sostitutivo di cui all'art. 117.7 T.U.B. determinando per le rate a scadere un piano di ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti;

7. riformare la statuizione dell'appellata sentenza nella parte in cui afferma l'infondatezza della doglianza di nullità del contratto di finanziamento atteso che l'indicizzazione dei canoni è parametrata all'Euribor, essendo il medesimo invece frutto di un accordo di cartello, e conseguentemente accertare e dichiarare che il parametro Euribor richiamato nel contratto stipulato, quanto meno dal 29.09.2005 al 30.09.2008, e salvi ulteriori accertamenti che saranno eseguiti in corso di causa, è nullo per contrarietà a norme imperative della clausola n. 3 del contratto di finanziamento oggetto di causa nel periodo nel quale si è realizzata la succitata condotta anticoncorrenziale e/o nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità oggettiva dell'oggetto della clausola relativa al tasso Euribor nel periodo di intervenuta alterazione dei criteri di calcolo del medesimo per il combinato disposto degli artt. 1346 e 1418.2 c.c. così come accertato dal provvedimento dell'Antitrust Europea C(2013)8512/1 in data 04.12.2013 nel caso AT\39914, e altresì, all'esito di C.T.U. contabile, sostituire il tasso corrispettivo pattuito nel medesimo finanziamento con il tasso sostitutivo ex art.117.7 lett. a) T.u.b. ed in subordine con il tasso legale ex art. 1284.3 c.c., ovvero con il tasso che sarà ritenuto di Giustizia

8. Condannare, in ogni caso, riformando la statuizione della appellata sentenza, il **BANCA** al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi in favore del procuratore”.

IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originario piano d'ammortamento del contratto di mutuo oggetto di giudizio e nell'ammissione di C.T.U. contabile per la determinazione del dare-avere con il quesito proposto nella memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. da parte degli attori appellanti.

Per l'appellata

“Voglia l’Ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, rigettare tutti i motivi di appello formulati dagli attori, comprese tutte le istanze istruttorie e la richiesta di CTU; confermare la sentenza del Tribunale di Milano del 28 novembre 2022, n. 9332. Tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 27.6.2020 **MUTUATARI** (di seguito anche soltanto: **MUTUATARI**) convenivano in giudizio **BANCA** (di seguito anche soltanto: **BANCA**) deducendo la nullità parziale di talune clausole del contratto di finanziamento assistito da garanzia ipotecaria ai sensi del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia stipulato dai medesimi -per atto notarile in data 3.4.2004- con Omissis s.p.a. (oggi **BANCA**) per la somma capitale di euro 285.000,00 da restituirsi in n. 240 rate mensili posticipate, comprensive di capitale e interessi, la prima delle quali con scadenza 3.5.2004. I sigg.ri **MUTUATARI** chiedevano di accertare e dichiarare, previa consulenza tecnica contabile, “l’esatto dare-avere fra le parti” (foglio di p.c. primo grado **MUTUATARI**).

Gli attori deducevano, in particolare che:

- il 16 gennaio 2007, con atto pubblico a rogito del notaio OMISSIS(Rep. xxxxx – Racc. xxxxx) (doc. 3 fasc. I grado **MUTUATARI**), le parti avevano modificato le originarie pattuizioni contrattuali, prevedendo un piano di ammortamento sul capitale residuo di 27 anni e tre mesi, con il pagamento di n. 327 rate mensili, l’ultima delle quali scadente il 3 aprile 2034, con ricalcolo di tutti gli importi, delle condizioni economiche, dei tassi di interessi corrispettivi e di mora, dei costi e quant’altro;
- con atto del 7 febbraio 2011 le parti avevano concordato (doc. 4, fasc. I grado Banca) la sospensione per un anno dei pagamenti (dal 3 febbraio 2011 al 3 gennaio 2012), con spostamento del pagamento di tale annualità in coda al piano di ammortamento del contratto di mutuo, che, pertanto, sarebbe andato a scadere al 3 aprile 2035, restando invariate tutte le condizioni contrattuali ed economiche già previste nel contratto di mutuo.

Gli attori concludevano chiedendo di dichiarare:

- la nullità per indeterminatezza della pattuizione degli interessi corrispettivi, poiché all’art. 2 del contratto veniva indicato il T.A.N. del 3,985% e le rate mensili successive alla prima venivano stabilite sulla base di un tasso determinato nella misura di 2,20 punti in più dell’Euribor 3 mesi, mentre nel documento di sintesi veniva indicato che le rate mensili successive alla prima venivano stabilite sulla base di un tasso nella misura di 2 punti in più;
- l’anatocismo occulto insito nel piano di ammortamento alla francese;
- l’errata indicazione dell’I.S.C., poiché è indicato al 4,13% anziché al 4,19%; - l’usurarietà dei tassi;
- la nullità del parametro Euribor richiamato, così come accertata dal provvedimento dell’Antitrust europea e, quindi, della clausola contrattuale di riferimento.

Si costituiva la convenuta **BANCA** contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Senza dare ingresso alla fase istruttoria, il Tribunale rigettava le domande attoree, in quanto infondate, così statuendo:

“- rigetta le domande proposte da **MUTUATARI** e da **MUTUATARI**;

- condanna **MUTUATARI** a rimborsare, in solido, alla **BANCA** le spese di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 7.052,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge”.
L’iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato:

- il Tribunale reputava infondata l’eccezione di nullità per indeterminatezza degli interessi corrispettivi in quanto nel contratto notarile, nella parte denominata documento di sintesi, risultava che il tasso era pari alla misura di 2 punti in più dell’Euribor a tre mesi mentre al successivo punto 3 del contratto si affermava che il tasso era pari alla misura di 2,20 punti in più dell’Euribor a tre mesi: la volontà delle parti doveva intendersi riferita al tasso meno gravoso per i mutuatari e, quindi, alla misura di 2 punti in più dell’Euribor a tre mesi come testualmente indicato nel documento di sintesi facente parte integrante del contratto;

- secondo il Tribunale l'eccezione di nullità per indeterminatezza del parametro di riferimento Euribor era infondata, atteso che ove il testo contrattuale faccia riferimento semplicemente all'indice Euribor questo viene rilevato su base all'anno di 360 giorni mentre il diverso riferimento al parametro Euribor 365 deve essere espressamente indicato: a tale conclusione si doveva pervenire in applicazione del Codice di condotta della Federazione europea delle banche;
- si osservava che dalla documentazione prodotta, e in particolare dal contratto prodotto dagli attori, emergevano elementi sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari all'estinzione del finanziamento;
- si escludeva che il piano di ammortamento alla francese fosse in sé caratterizzato da illegittima capitalizzazione degli interessi;
- si evidenziava che, quanto all'asserita erronea indicazione del TAEG/ICS nel contratto, risultava che ivi era espressamente indicato che esso era pari al 4,13% annuo: pertanto non vi era alcuna incertezza sul punto;
- quanto alla doglianza di usurarietà del contratto di mutuo, in prime cure si evidenziava che al fine della verifica del superamento del tasso soglia non si poteva effettuare la sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori;
- neppure riteneva il Tribunale che ricorresse l'applicazione di interessi corrispettivi a un tasso usurario, atteso che, a fronte del contratto stipulato il 3 aprile 2004, il tasso soglia di riferimento risultava pari a 6,255%, mentre il TAN convenuto dalle parti era pari al 3,985%;
- infine, il Tribunale escludeva la nullità del contratto di finanziamento per essere l'indicizzazione dei canoni parametrata all'Euribor, essendo questo -in tesi degli attori- frutto di un accordo di cartello: evidenziava sia che gli attori non avevano provato, né chiesto di provare, che **BANCA** convenuta avesse posto in essere una condotta illecita ai sensi della normativa antitrust di cui invocavano l'applicazione; sia che, in ogni caso, la decisione della Commissione dell'Unione Europea 4 dicembre 2013 ineriva i soli contratti derivati.

Gli appellanti **MUTUATARI** affidavano l'appello a cinque motivi e rinnovavano la richiesta istruttoria diretta a disporre consulenza tecnica contabile ed esibizione ex art. 210 c.p.c.

L'appellata **BANCA** costituendosi chiedeva la conferma della impugnata sentenza.

All'udienza di prima comparizione delle parti, celebratasi in data 24.5.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.4.2024, svoltasi mediante deposito telematico di note scritte delle parti, e, decorsi i termini per gli scritti difensivi finali, è stata infine decisa nella camera di consiglio del 27.6.2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non è fondato e non merita accoglimento per i motivi che si vanno ad esporre.

La Corte osserva preliminarmente che non è necessario disporre una consulenza tecnica contabile come instano gli appellanti **MUTUATARI** finalizzata a ricalcolare il saldo: l'esperimento di una indagine peritale in questo caso risulterebbe irrilevante ai fini del decidere, oltre che meramente esplorativa.

Parimenti irrilevante è l'istanza degli appellati **MUTUATARI** ai sensi dell'art. 210 c.p.c. per l'esibizione dello "originario piano di ammortamento" allegato al contratto concluso da essi con **CASSA DI RISPARMIO**: ciò in quanto la stessa parte appellante in primo grado ha depositato (doc. 3 **MUTUATARI** primo grado) il piano di ammortamento relativo alla rinegoziazione del 2007 che riporta i tassi applicati come previsti nel contratto di finanziamento del 3.4.2004 e con decorrenza dal 3.4.2004 (doc. 1 primo grado **MUTUATARI**).

Con il primo motivo di appello, parte appellante **MUTUATARI** ha inteso dolersi della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la applicazione di interesse usurari.

L'appellante ha dedotto che il Tribunale, nel richiamare la pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione numero 19597 del 2020, non ha tenuto conto “dei dubbi interpretativi sotto il profilo squisitamente costituzionale, pure anticipati nelle memorie istruttorie principalmente in relazione al profilo di razionalità e proporzionalità che rende necessario all'interprete dare una lettura costituzionalmente orientata della legge numero 108 del 1996” (pag. 21 atto di citazione in appello). Sotto tale profilo, l'appellante ha fatto rinvio al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 della Costituzione: ha, così, concluso che debba essere disapplicato il decreto ministeriale 25 marzo 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze avente ad oggetto la “*Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo aprile/giugno 2003*”, in quanto tale disciplina antiusura porrebbe dubbi di legittimità costituzionale. In definitiva, secondo l'appellante va dichiarata la nullità e l'inefficacia di qualsivoglia pretesa della Banca convenuta **BANCA** in punto interessi, spese e commissioni.

La Banca appellata ha replicato che il primo motivo di appello va rigettato, anche per assenza di chiarezza e comprensibilità dello stesso. Secondo la Banca, controparte non ha dato prova dell'usura dei tassi di interesse corrispettivi e di mora previsti nel contratto di mutuo e nel documento di sintesi.

Osserva la Corte che la doglianza degli appellanti è priva di fondamento.

Come correttamente rilevato in prime cure, deve osservarsi, in primo luogo, che la lamentata usurarietà è formulata in modo generico e non è dato comprendere se si riferisca agli interessi corrispettivi o a quelli moratori o ad entrambi. Invero, nell'atto di citazione in primo grado si legge “al fine di verificare l'usurarietà di un finanziamento devono essere misurate tutte le remunerazioni chieste al cliente a qualsiasi titolo” (pag. 22 atto di citazione primo grado) e ancora: “Pertanto è lecito asserire che laddove, nei contratti bancari, come nel caso de quo, si disquisisca di “interessi usurari, in verità si evoca il più ampio concetto di costo usurario del credito espresso dal T.A.E.G.”. (pag. 25 atto di citazione primo grado).

In secondo luogo, parte attrice/appellante non ha specificato se faccia riferimento all'originario contratto di mutuo, stipulato in data 3 aprile 2004 o alla modifica delle originarie pattuizioni contrattuali del 16 gennaio 2007 (si ricorda che con la successiva pattuizione del 7 febbraio 2011 erano rimaste invariate tutte le condizioni contrattuali già previste, essendo stata prevista la sola sospensione di un anno dei pagamenti).

In terzo luogo, osserva la Corte che la doglianza afferente l'invocata illegittimità costituzionale, come dianzi descritta, è introdotta in termini assolutamente generici.

In quarto luogo, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo cui, al fine della verifica del superamento del tasso soglia, non si può effettuare la sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori (Cass. Sez. Un. n. 19597/20); tale pronuncia specifica che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori.

Tanto premesso, nella fattispecie risulta che il tasso soglia di riferimento, secondo la tabella allegata al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2004 applicabile al periodo dal 1° aprile 2004 al 30 giugno 2004, periodo nel quale rientra il finanziamento in esame, era pari al 6,255% (TEGM 4,17 aumentato della metà). Orbene, nel contratto di mutuo del 3 aprile 2004 il TAN convenuto era pari al 3,985%, pari a 0,332% nominale mensile (V. pag. 2 contratto di mutuo, fascicolo primo grado **MUTUATARI**). Con la conseguenza che il tasso degli interessi corrispettivi pattuito non può essere considerato usurario.

Passando all'esame degli interessi moratori, come correttamente evidenziato dal Tribunale, risulta che all'art. 3, comma quattro, del Decreto ministeriale già citato, il tasso soglia di riferimento è, effettuati i calcoli, pari al 9,405%. Ora nel contratto di mutuo è stabilito il tasso di mora per il ritardato pagamento

Sentenza, Corte di Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Ferrari, n. 2643 del 08.10.2024

nella misura del 5,985%: “Gli interessi di mora sono calcolati in ragione di due punti in più del tasso ordinario applicato al finanziamento. Pertanto, alla data odierna il tasso di detti interessi è del 5,985% annuo nominale” (pag. 3 contratto di mutuo, fascicolo primo grado **MUTUATARI**). Concludendo sul punto, anche per gli interessi moratori il tasso applicato è inferiore al tasso soglia di riferimento.

Ancora, va esclusa l'usurarietà pure con riferimento alle modifiche dei tassi intervenute in data 16 gennaio 2007. Per tale periodo il tasso di usurarietà determinato dal Decreto ministeriale 19 dicembre 2006 si attesta al 7,65%, avuto riguardo agli interessi corrispettivi. Di contro, nella fattispecie le modifiche contrattuali prevedevano il tasso contrattuale del 5,7%.

Il primo motivo di appello si palesa, pertanto, privo di fondamento.

Con il secondo motivo di appello, la parte appellante **MUTUATARI** ha inteso dolersi della sentenza impugnata laddove ha ritenuto infondata la domanda concernente l'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello pattuito, quale effetto dell'illegittima capitalizzazione degli interessi insita nel piano d'ammortamento alla francese che caratterizza il contratto di finanziamento de quo.

In tesi dell'appellante, il Tribunale ha errato nella parte in cui ha ritenuto che il piano di ammortamento del contratto di mutuo non comporti l'applicazione dell'anatocismo in quanto gli interessi, secondo il giudice di prime cure, vengono calcolati solo sul capitale residuo. A giudizio dell'appellante, va dichiarata la nullità parziale del contratto di mutuo, ove non si è prevista per iscritto la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi. Con l'ulteriore effetto di dover procedere alla rideterminazione e ricalcolo del dare-avere tra le parti tramite consulenza tecnica contabile.

La Banca appellata ha replicato che la critica è immotivata: l'adozione di un piano di ammortamento alla francese non è illecita e non comporta di per sé anatocismo.

Osserva la Corte che sulla questione afferente il piano di ammortamento alla francese e la possibile nullità del contratto per omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori pur a fronte del TAN previsto nel contratto, si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 15130 del 29.5.2024¹; le Sezioni Unite, con pronuncia da cui questa Corte non ha motivo di distanziarsi, ha chiarito che in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Ciò in quanto, ha specificato la Suprema Corte in parte motiva, il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi, né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale risulta ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che deve essere esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo globale (TAEG).

¹ A tal riguardo, la giurisprudenza di merito era ormai unanime nell'affermare che il meccanismo di ammortamento alla francese - in cui gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata - non comporta anatocismo (cfr., Corte appello Milano sez. I, 4/4/2023, n. 115).

Sentenza, Corte di Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Ferrari, n. 2643 del 08.10.2024

Orbene, nella fattispecie TAN e TAEG erano esplicitati nel contratto di finanziamento (con riguardo al TAEG, si rinvia più ampiamente -infra- al terzo motivo di appello).

Il motivo di appello in esame, che poggia sull'assunto che il piano di ammortamento alla francese sia di per sé produttivo di interessi anatocistici, si palesa, in conclusione, privo di fondamento.

Con il terzo motivo di appello, gli appellanti **MUTUATARI** hanno inteso dolersi della parte in cui la pronuncia di primo grado ha respinto la domanda relativamente all'erronea indicazione del TAEG/ISC nel contratto di mutuo. In particolare, secondo l'appellante l'obbligo di indicare l'ISC è "indiscutibilmente applicabile ai contratti di mutuo" (pag. 40 appello) e, nella fattispecie, vi sarebbe difformità tra ISC reale e ISC dichiarato nel contratto. Secondo l'appellante, da ciò discenderebbe la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 117 TUB, in quanto sarebbe stato pubblicizzato un costo complessivo del credito inferiore rispetto a quello effettivamente praticato. La Banca appellata **BANCA** ha replicato richiamando quanto esposto nella sentenza di primo grado e argomentando che l'appellante ha offerto una lettura distorta della materia in parte qua.

Osserva la Corte che l'ISC/TAEG era indicato espressamente nel contratto di mutuo (doc. 1, pag. 2, **MUTUATARI** fascicolo primo grado) ed era pari al 4,13%.

Al riguardo, va richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui *"l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare "le operazioni e i servizi per i quali... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l'ISC non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto; non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto". Ne consegue che [...] l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell'ISC, integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale." (cfr. Cass. 14/2/2023 n. 4597).*

Ne consegue che l'errata indicazione dell'ISC, anche ove accertata, lungi dall'alterare il consenso negoziale del consumatore, sarebbe motivo idoneo per fondare esclusivamente la domanda risarcitoria della parte mutuataria, derivante da responsabilità contrattuale dell'istituto di credito che, a causa dell'errata informazione sull'ISC, abbia indotto controparte a stipulare un mutuo che, diversamente, non avrebbe stipulato. Nel caso di specie, la società appellante, nel precisare le proprie conclusioni, si è

limitata a domandare, a fronte dell'asserita difformità dell'ISC effettivo da quello contrattuale, di *“riformare la statuizione dell'appellata sentenza nella parte in cui afferma che l'erronea indicazione dell'ISC non può certamente comportare la nullità della clausola relativa agli interessi, con applicazione di un tasso sostitutivo, in quanto essa non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto in quanto indicante un I.S.C. errato e conseguentemente ai sensi dell'art.117.6 e 7 T.U.B. dichiarare dovuto il T.A.E.G. ed equivalente alla misura del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e dichiarare che nessun'altra somma è dovuta a titolo di tassi d'interesse, commissioni o altre spese”*. La domanda di ripetizione così formulata non può in alcun modo assurgere ad una richiesta risarcitoria, non suffragata, peraltro, da allegazioni e produzioni idonee a provare il pregiudizio collegato alla lesione informativa.

Ne consegue il rigetto anche del suddetto motivo di gravame.

Con il quarto motivo di appello, gli appellanti **MUTUATARI** hanno inteso dolersi della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità per indeterminatezza degli interessi corrispettivi. Parte appellante ha evidenziato che nel documento di sintesi risulta pattuito il tasso nella misura di 2 punti in più dell'Euribor a tre mesi, mentre nel contratto 3 aprile 2004 il tasso è indicato come pari a 2,20 punti in più dell'Euribor a tre mesi. La conseguenza che ne ritrae l'appellante è la nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto.

La Banca appellata ha replicato che l'eccezione di nullità del mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse praticato per essere rappresentato diversamente nel testo del contratto e nel documento di sintesi è priva di pregio: da un verso, perché non vi è prova che sia stato applicato, fra i due, il tasso maggiore e, dall'altro verso, perché nel sottoscritto piano di ammortamento alla francese sono precisati gli interessi da pagare per ciascuna rata di mutuo. Pertanto, non può sussistere qualsivoglia indeterminatezza del contratto.

Anche tale motivo di appello deve quindi ritenersi infondato.

Osserva la Corte, invero, che il documento di sintesi – parte integrante del contratto di finanziamento – reca la specifica del minor tasso pari a 2 punti in più dell'Euribor a tre mesi con riguardo all'interesse della prima rata (doc. 1 **MUTUATARI**, primo grado, pag. 2); mentre reca l'indicazione del maggior tasso pari alla misura di 2,20 in più dell'Euribor a tre mesi “per le rate successive alla prima” (doc. 1 **MUTUATARI**, primo grado, pag. 4).

Orbene, si osserva che il piano di ammortamento decorrente dal 3.4.2024 reca la specifica del tasso applicato nella misura del 2% (doc. 3 **MUTUATARI**, primo grado, pag. 1²).

Né, del resto, gli appellanti hanno dato prova dell'applicazione generalizzata della maggior misura del 2,20%. Non soccorre, al riguardo, la richiesta (reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni) di disporre consulenza tecnico contabile, in quanto la stessa è formulata in termini generici e, come tale, appare meramente esplorativa.

Ne consegue il rigetto anche del quarto motivo di appello.

Con il quinto motivo di appello, gli appellanti **MUTUATARI** hanno inteso dolersi della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata la doglianza di nullità del contratto di finanziamento,

² 2 Seppur il documento informatico appaia piuttosto “sfocato” sul punto.

stante l'indicizzazione dei canoni parametrata all'Euribor, in quanto il medesimo è frutto di un accordo di cartello. L'appellante si duole della parte in cui il Tribunale ha ritenuto che spettava ad essi MUTUATARI la prova della condotta illecita ai sensi della normativa antitrust di **BANCA**: in tesi degli appellanti MUTUATARI, non spettava loro la prova che la medesima Banca fosse fra le banche sanzionate dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 per intesa anticoncorrenziale. L'appellante, dunque, ha inteso censurare la rilevanza attribuita, nella sentenza di prime cure, alla mancata prova della partecipazione all'intesa anticoncorrenziale di BPR. L'appellante, altresì, ha dedotto che l'applicazione del tasso Euribor da parte del Banco **BANCA** sarebbe sufficiente a dimostrare che la stessa si sia avvantaggiata di un tasso evidentemente illegittimo, con conseguente invalidità della relativa clausola contraria a norme imperative.

BANCA ha replicato che non può ritenersi che l'Euribor sia frutto di un accordo di cartello tra banche e che, comunque, la statuizione della Commissione riguardava il solo settore dei contratti derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor: nella fattispecie, invece, si controverte di un contratto di finanziamento assistito da garanzia ipotecaria.

Osserva la Corte che la doglianza non è suscettibile di accoglimento.

La Corte richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei contratti di mutuo, *“affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse; tale condizione, che nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 può ritenersi soddisfatta anche “per relationem”, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, postula, nel caso di rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, l'esistenza di discipline vincolanti fissate su scala nazionale con accordi di cartello, restando altrimenti impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.”* (cfr. Cass. civ., sent. n. 12276 del 19.5.2010). Da ultimo, con riferimento specifico al parametro dell'Euribor, la Suprema Corte ha univocamente riconosciuto che *“innegabile è che, come d'altra parte riconosciuto anche dalla menzionata sentenza della Terza Sezione³, la indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali le Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex articolo 1346 codice civile. In questi casi, le parti si limitano a richiamare, volendo guardare realisticamente al tema, non già la complessa formula di calcolo dell'Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, e non di rado forse anche al mutuante, bensì un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore”* (cfr. Cass. Prima sez. civ., ord. n. 19900 del 18.6.2024).

Orbene, nel contratto per cui è causa, si rileva testualmente che:

- l'interesse della prima rata di preammortamento relativa alla erogazione di euro 285.000,00 sarebbe stato calcolato “sulla base di un tasso di ingresso del 3,985% (tre virgola novecentottantacinque per cento) nominale annuo (0,332% nominale mensile”: peraltro, l'importo della suddetta rata veniva espressamente indicato nel testo negoziale, sottoscritto dal mutuatario, nella misura di euro 1.724,79, (millesettecentoventiquattro virgola settantanove” (p. 9 contratto finanziamento cit.);
- le rate successive alla prima, sia di preammortamento che di ammortamento, avrebbero compreso

³ 3 Sentenza n. 12007 del 3.5.2024 resa dalla Terza Sez. civ. della Corte di Cassazione.

Sentenza, Corte di Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Ferrari, n. 2643 del 08.10.2024

“una quota di interessi stabilita sulla base di un tasso determinato, di volta in volta, nella misura di 2 punti in più dell’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a tre mesi per valuta primo giorno di ogni trimestre solare (1° gennaio – 1° aprile – 1° luglio – 1° ottobre)”; che detto tasso avrebbe avuto validità “per tutta la durata del trimestre medesimo” (cfr. p. 2 contratto cit.). Veniva altresì precisato che per “le rate trimestrali/mensili successive alla prima il tasso d’interesse verrà determinato di volta in volta, nella misura di 2,20 punti in più dell’Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a tre mesi per valuta primo giorno di ogni trimestre (1° gennaio – 1° aprile – 1° luglio – 1° ottobre), pubblicato da “Il Sole 24 Ore2, o, in caso di mancata uscita dello stesso, da pubblicazioni economiche equivalenti, ed avrà validità per tutta la durata del trimestre medesimo” (pag. 4 contratto cit.);

- si precisava anche che: “Qualora, per qualsiasi causa non fosse più possibile rilevare l’EURIBOR, si procederà al congelamento del tasso in atto al momento della sospensione” (cfr. ibidem).

Le puntuali indicazioni fornite dal testo contrattuale in merito alla prima rata di preammortamento e al riferimento al tasso Euribor per la parametrizzazione delle rate successive – con specifica previsione delle conseguenze relative a una futura, eventuale e ipotetica impossibilità di rilevazione dello stesso – consentono di determinare per relationem i tassi di interesse, così come richiesto dall’art. 1284, comma 3, c.c. nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, come già osservato da questa Corte⁴, non può revocarsi in dubbio che il tasso Euribor costituisca un tasso univoco con valenza sovranazionale, ufficialmente pubblicato e liberamente verificabile da chiunque, di talché le relative modalità di calcolo non possono privare il tasso di oggettività sotto il profilo della sua quantificazione. In altri termini, “l’Euribor non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse” (cfr. Cass. Prima sez. civ., ord. n. 19900 del 18.6.2024).

La doglianza dell’appellante in merito all’applicazione, nel contratto in oggetto, dell’indice Euribor oggetto di manipolazione dall’intesa interbancaria tacciata di anticoncorrenzialità dalla decisione CE 4 dicembre 2013 per quanto sopra esposto non può essere accolta.

Osserva, ancora, la Corte che tale doglianza nemmeno è ancorata ad un’ulteriore domanda risarcitoria del danno concretamente subito dal mutuatario a fronte dell’applicazione del tasso manipolato. L’alterazione dell’Euribor, invero, potrebbe rilevare, ricorrendone i presupposti, “per la violazione del generale principio del neminem ledere, violazione da far valere nei confronti di chi l’illecito ha commesso” (cfr. Cass. Prima sez. civ., ord. n. 19900 del 18.6.2024). In tal senso, non risulta che gli appellanti **MUTUATARI** abbiano un interesse concreto a far valere l’illecita manipolazione del tasso, non avendo i medesimi dedotto né provato (o offerto di provare) di aver subito un danno effettivo dalla sua applicazione.

Da quanto sopra esposto, resta assorbita la questione -pur introdotta dagli appellanti- circa la individuazione del soggetto su chi gravi l’onere della prova della partecipazione di **BANCA** o meno alla descritta intesa anticoncorrenziale; così come diventa irrilevante stabilire se, in ogni caso, la decisione della Commissione Europea si applichi a prescindere dalla prova che all’intesa avesse o meno partecipato il soggetto finanziatore (in tal senso, Cass. Sez. Terza, ord. n. 34889 del 13 dicembre 2023; difforme, Cass. Sez. Terza n. 12007 del 3 maggio 2024). Ed ancora, resta assorbita l’ulteriore questione della ritenuta applicabilità -in tesi dell’appellante- di tale decisione al di là del settore dei derivati nell’ambito del quale è stata pronunciata⁵, applicazione questa esclusa in prime cure.

⁴ Cfr. Corte appello di Milano sentenza n. 757/2024, pubblicata il 12.3.2024.

⁵⁵ La decisione della Commissione Europea “ha stabilito che tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008 alcune banche avevano partecipato a una infrazione unica e continuata all’art. 101 TFUE avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati

Ne consegue il rigetto anche di tale motivo di gravame.

In conclusione, la Corte d'Appello di Milano, per tutti i motivi di cui sopra, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento ("indeterminabile – media complessità") e, dunque, in complessivi euro 8.470,00 (di cui euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed euro 4.287,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, non essendosi svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.

Sussistono, inoltre, i presupposti di cui l'articolo 13, comma 1-*quater* DPR numero 115/02, per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1-bis, DPR numero 115/02.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **MUTUATARI**, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

I respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. xxxx/2022 resa il 22 novembre 2022 e pubblicata il 28 novembre 2022;

II condanna gli appellanti **MUTUATARI**, in solido, alla rifusione, in favore di BANCA, delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge;

III dà atto che sussistono, in capo agli appellanti **MUTUATARI** presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis art. 13 cit.

Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 27 giugno 2024.

Il Consigliere relatore ANNA FERRARI

Il Presidente
DOMENICO BONARETTI

all'Euribor e/o all'EONIA (Euro Over-Night Index Average" (cfr. Cass. Prima sez. civ., ord. n. 19900 del 18.6.2024, parte motiva, pag. 6).